

CONVENZIONE

Proposta ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 38/2021

Intervento di:

“ _____ ”

Concessionario:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA _____

(**OPPURE**

SOCIETÀ SPORTIVA _____)

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ART. 2 – DURATA E GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE	5
ART. 3 – FINALITÀ	5
ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO	6
ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 6 – IMPEGNI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LODI	7
ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA.....	7
ART. 8 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA	7
ART. 9 – UTENZE.....	8
ART. 10 – ACCESSO ALL’IMPIANTO	8
ART. 11 – PUBBLICITÀ	8
ART. 12 – SUBCONCESSIONI.....	8
ART. 13 – CONTROLLI, SOSPENSIONE E PENALI	8
ART. 14 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ	9
ART. 15 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO	10
ART. 16 – LAVORI NECESSARI, INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI	11
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO	11
ART. 18 – RICONSEGNA DELL’IMPIANTO	11
ART. 19 – RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO	12
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	13
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI	14

Intervento di:

“ _____ ”

L'anno 2026, addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Lodi;

TRA

Il Comune di Lodi (nel seguito anche la “Concedente” o il “Comune” o “Amministrazione Comunale”) – Codice fiscale 03116800156 – rappresentato dal Dirigente della Direzione organizzativa 2 - Settore affari generali e servizi per l'istruzione, dott. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, nonché dal decreto sindacale n. 11 del 2 febbraio 2024;

E

L'Associazione Sportiva senza fini di lucro (*oppure la Società Sportiva senza fini di lucro*), con sede legale in _____, alla Via _____, n. _____, CAP _____, C.F./P.I. _____, (nel seguito anche “Concessionario” o “Ente sportivo dilettantistico” o “_____” e, unitamente al Comune, le “Parti”), in persona del Legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'organismo a società che rappresenta,

VISTI

- ✓ il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. In particolare, l'art. 5, comma 1, del suddetto D.lgs. n. 38/2021 prevede che “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.”;
- il parere n. 33/2025 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella quale viene chiarito come gli enti locali possano affidare la gestione di impianti sportivi pubblici direttamente ad associazioni o società sportive senza scopo di lucro sulla base di quanto prevede il sopra riportato art. 5 chiarendo, anche sulla base di recenti pronunce giurisprudenziali (sentenze TAR Lombardia n. 3519/2024 e n. 520/2025) che, in sintesi, l'affidamento diretto è legittimo solo se:
 - ✓ la proposta arriva da una sola associazione o società sportiva senza fini di lucro;
 - ✓ l'impianto da gestire ha bisogno di adeguamenti che lo rendano funzionale all'attività sportiva;
 - ✓ il progetto ha finalità sociali, come favorire l'inclusione e l'aggregazione dei giovani;
 - ✓ l'intervento è sotto le soglie comunitarie (cioè, di valore economico limitato);
 - ✓ l'amministrazione motiva l'interesse pubblico e pubblica tutti gli atti sul sito istituzionale;
- l'atto del Presidente di ANAC del 20.01.2026, con il quale è stato ulteriormente chiarito che

- l'affidamento ai sensi del sopra riportato art. 5, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata ai sensi degli articoli 19-29 del D.lgs. n. 36/23;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26 marzo 2025 di approvazione del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE";

PREMESSO CHE:

- ✓ il Comune di Lodi è proprietario del complesso sportivo _____ (nel seguito anche "Impianto") sito in Via _____, e relative pertinenze classificato ai sensi dell'art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
- ✓ il Comune di Lodi intende promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di dare attuazione alle finalità previste dall'art. 2 del citato Regolamento, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
- ✓ l'Associazione sportiva senza fini di lucro (*oppure la Società Sportiva senza fini di lucro*) _____ in data __/__/2026 ha trasmesso a mezzo PEC un progetto preliminare avente ad oggetto un intervento (nel seguito anche "Intervento" o "Progetto") di "*(Riquilificazione), (Rigenerazione), (Ammodernamento)* e concessione in uso del complesso sportivo _____", finalizzato ad ottenere la concessione per la *(riqualificazione), (rigenerazione), (ammodernamento)* e successivo uso. Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
 - 3) _____;
- ✓ il suddetto progetto è stato pubblicato in "Amministrazione Trasparente" dal 31/05/2026 al 15/06/2026 e della pubblicazione è stato dato avviso tramite sito internet istituzionale e tramite l'Albo pretorio online del Comune (avviso n. 1243/2026);
- ✓ entro il termine ultimo del 15/06/2026, non sono pervenute al protocollo altre istanze che interessassero lo stesso impianto;
- ✓ conclusa la fase di pubblicazione, il responsabile del procedimento ha avviato l'istruttoria, anche acquisendo il parere dell'Ufficio tecnico comunale, i cui esiti sono descritti nella scheda allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, con la quale è stato deliberato il Pubblico interesse del progetto;
- ✓ il Dirigente della Direzione 2, con propria determinazione n. ____ del _____, recependo l'indirizzo della Amministrazione comunale, ha provveduto ad affidare – esperita la procedura tramite Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) SINTEL di Regione Lombardia (ID procedura _____) – la *(rigenerazione, riquilificazione o ammodernamento)* e la successiva gestione dell'impianto _____ alla Associazione Sportiva senza fini di lucro (*oppure e alla Società Sportiva senza fini di lucro*) _____ con sede in _____, previa valutazione e approvazione del progetto presentato, in relazione alla congruità dell'investimento;
- ✓ le Parti intendono disciplinare la Concessione mediante la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, richiamato il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha ad oggetto la Concessione in uso del bene relativa all'intervento di
“ _____ ”.
2. La proposta prevede:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____;
 - d) la gestione in uso dell'impianto.
3. La documentazione inerente al progetto presentato deve intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – DURATA E GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione in uso è fissata, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in anni _____ (_____), ritenuti sufficienti e congrui per recuperare il valore degli investimenti realizzati.
2. Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi.
3. Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.
4. La presente concessione non è prorogabile.
5. La presente concessione d'uso non prevede alcun canone a carico del concessionario né l'erogazione di alcun contributo a carico del concedente derivante dalla presente convenzione. Il concessionario si fa carico della realizzazione dell'investimento quantificati in euro _____ e del sostenimento dei costi di conduzione in uso dell'impianto assegnato.
6. Nello specifico, è previsto l'accollo a carico del Concessionario dei costi di gestione della struttura con esplicito riferimento a:
 - ✓ pulizia, guardiania ed apertura/chiusura della struttura;
 - ✓ utenze;
 - ✓ manutenzione ordinaria.

ART. 3 – FINALITÀ

1. Con l'affidamento si intende:
 - favorire la diffusione e la pratica sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
 - assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico, consentendo la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività;
 - dare piena attuazione all'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
 - perseguire la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva, oltre che della più generale aggregazione sociale, mantenendolo funzionale ed in buone condizioni d'uso;
 - mantenere l'impianto funzionale e in buone condizioni.
2. L'uso dell'impianto non potrà essere effettuato per altre finalità, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, diverse dallo svolgimento di attività sportive.

ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'affidamento viene effettuato al fine di consentire al Concessionario l'esercizio della propria attività sportiva.
2. A tale scopo, la gestione dell'impianto dovrà essere svolta dal Concessionario con propri mezzi tecnici, personale, attrezzature e mediante la propria organizzazione.
3. Il Concessionario dovrà dotarsi, a proprie spese, di tutti i necessari permessi, autorizzazioni e licenze prescritti dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell'impianto ed altre che si rendessero necessarie.
4. Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione e del vigente regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi.
5. In particolare, l'impianto deve funzionare per tutto l'anno. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune di Lodi, salvo cause di forza maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
6. Il calendario, gli orari di apertura dell'impianto, le eventuali tariffe applicate e relative variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale preposto e resi noti agli utenti e ai cittadini.
7. Il Concessionario dovrà usare l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare delle materie indicate.
8. È a carico del Concessionario l'intestazione del CPI Certificato Prevenzione Incendi, se presente.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio prevede:
 - l'apertura e chiusura in base alla programmazione dell'attività;
 - la custodia e la sorveglianza e il corretto utilizzo dell'impianto oggetto della presente convenzione, nonché delle relative attrezzature;
 - il controllo e l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, nonché corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature esistenti;
 - ogni altro onere inerente alla corretta gestione dell'impianto nella sua completezza.
2. Il Concessionario assume l'impegno a realizzare l'intervento di funzionalizzazione come descritto nel Progetto preliminare e, in particolare, nel Piano economico-finanziario dell'investimento.
3. Prima dell'avvio degli interventi previsti in progetto, il Concessionario dovrà consegnare al Comune tutta la documentazione necessaria per eseguire ogni l'intervento. Questo dovrà basarsi sul Progetto presentato e dovrà essere sottoposto a tutte le autorizzazioni, approvato dal Comune e dallo stesso dichiarato di pubblico interesse. Il Concessionario partecipa alla (eventuale) conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.
4. Gli interventi dovranno avere inizio secondo il cronoprogramma presentato e rispettando le tempistiche ivi indicate.
5. Al termine degli interventi e prima della loro messa in esercizio, dovranno essere prodotti, laddove necessari, i certificati di collaudo statico (se richiesto) e i certificati di collaudo tecnico-amministrativo, in conformità con la normativa pubblicistica applicabile.
6. Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il Concessionario ha l'obbligo di:
 - ✓ affidare i lavori ad una impresa munita dei relativi requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (SOA) coerenti con il progetto esecutivo;
 - ✓ seguire e far seguire le indicazioni fornite dal Concedente tramite gli incaricati alla sorveglianza durante la fase esecutiva, al fine di garantire la buona riuscita dei lavori;

- ✓ comunicare prontamente al Concedente qualsiasi altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un impatto negativo sulla concessione o sulla capacità del Concessionario di adempiere agli obblighi contrattuali.

ART. 6 – IMPEGNI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LODI

1. Al Comune di Lodi spetta:

A) la manutenzione straordinaria degli impianti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario, e di adeguamento normativo funzionale, da effettuarsi nel rispetto di effettive esigenze e delle disponibilità di bilancio, in accordo con il Concessionario.

Ad eccezione di comprovate urgenze, il Comune di Lodi si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione degli interventi, nel rispetto delle attività sportive programmate. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

Resta fermo l'obbligo del Concessionario di segnalare al Comune di Lodi ogni fatto o deterioramento che possa rientrare nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare utilizzo dell'impianto.

B) la verifica sulla tenuta degli impianti, come meglio precisato al successivo art. 13;

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi i locali e le attrezzature, atta a far sì che l'impianto nel suo complesso sia sempre funzionale allo scopo di destinazione e venga riconsegnato al Comune di Lodi al termine della Convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso, è a carico del Concessionario.
2. In particolare, la manutenzione ordinaria comporterà a carico del Concessionario l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente convenzione.
3. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nel rispetto delle regole tecniche e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a cura e spese del Concessionario e dovranno essere riportate nella relazione annuale delle attività, riservandosi il Comune di Lodi il potere di controllo per la migliore conservazione dell'impianto.
4. In caso di inadempienza, gli interventi saranno effettuati direttamente dal Comune di Lodi con addebito delle relative spese al Concessionario.
5. Il Comune di Lodi può prescrivere l'effettuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo:

- di rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune di Lodi.

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune di Lodi promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D.lgs. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente;

- rispettare le norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al

D.M. 18.03.1996 e ss.mm., ove ricadenti;

- effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune di Lodi – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ART. 9 – UTENZE

1. Tutte le spese per energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie sono a carico del Concessionario.
2. Sono, altresì, a carico del Concessionario tutti i tributi comunali che gravano sugli immobili oggetto della concessione.

ART. 10 – ACCESSO ALL'IMPIANTO

1. Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente; il Concessionario si impegna, tuttavia, a garantire a chiunque, senza discriminazione di sesso, razza, religione e fede politica, l'accesso agli impianti.
2. Nel caso in cui l'Associazione con le proprie attività non esaurisca totalmente l'orario complessivo dell'uso dell'impianto, può esser consentito l'uso ad altre associazioni/società sportive.
3. Il Concessionario gestirà le richieste di uso degli impianti da parte di terzi tenendo conto delle proprie esigenze e delle condizioni degli impianti.
4. Il Comune di Lodi non sarà comunque responsabile per danni o incidenti dovuti a imprudenza, imperizia o qualsiasi altro comportamento colposo, compresa l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal Comune di Lodi per l'uso e l'accesso da parte di gruppi, associazioni o altre società autorizzate all'accesso e all'uso dell'impianto.
5. Il Comune di Lodi si riserva l'uso degli impianti per necessità istituzionali ed in particolare per dare corso a manifestazioni sportive programmate dal Comune stesso; tali attività non possono interrompere l'attività agonistica nazionale. A tal fine, l'Ufficio comunale preposto alle attività sportive darà comunicazione con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo. Per detto periodo non compete alcun indennizzo al Concessionario.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

1. Nell'ambito dell'impianto sportivo, al Concessionario è consentito esercitare la pubblicità, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti normative, previa richiesta, a carico del predetto, di ogni autorizzazione e/o licenza se necessaria e nel rispetto delle norme previste dal REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26 marzo 2025.

ART. 12 – SUBCONCESSIONI

1. È fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. In caso di inottemperanza, la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 13 – CONTROLLI, SOSPENSIONE E PENALI

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la conformità dell'attività svolta dal concessionario alle clausole del presente Capitolato, l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite e il rispetto delle normative vigenti.

2. A tal fine, l'Amministrazione, tramite propri incaricati, ha il diritto, senza obbligo di preavviso e senza comportare interruzioni delle attività, di:
 - a) accedere e ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi di manutenzione e rinnovamento, nonché accertare eventuali danni ai beni mobili e immobili consegnati al concessionario;
 - b) controllare la conduzione dell'impianto sotto il profilo tecnico, operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza agli standard di categoria, alle disposizioni legislative, regolamentari e alle clausole del presente Capitolato;
 - c) esaminare i documenti contabili relativi alla gestione dell'impianto;
 - d) effettuare verifiche e indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, anche tramite questionari o interviste;
 - e) eseguire ogni altro controllo necessario per accertare la regolarità e il buon andamento della gestione.
3. Eventuali anomalie, disfunzioni o inadempimenti riscontrati saranno notificati per iscritto al concessionario tramite PEC con l'indicazione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per porre adeguato rimedio.
4. In caso di mancato o parziale adempimento entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunale notificherà al concessionario un ulteriore termine perentorio, non superiore a 15 (quindici) giorni, per sanare l'inadempimento.
5. Qualora il concessionario non sani l'inadempimento entro il termine perentorio sopra indicato, l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di:
 - a) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato, e riservandosi il diritto al risarcimento di eventuali danni;
 - b) sostituirsi al concessionario nell'esecuzione delle sue incombenze, addebitando al concessionario le spese sostenute, che dovranno essere rimborsate entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione tramite PEC.
6. Restano ferme le responsabilità amministrative, civili e penali del concessionario per inadempimenti accertati da organismi pubblici di controllo, in violazione di norme di legge, regolamenti o clausole contrattuali, nonché ogni ulteriore danno arrecato all'Amministrazione comunale.
7. Per ragioni di incolumità pubblica, tutela delle aree di gioco, delle attrezzature o dell'intero impianto sportivo, l'Amministrazione comunale può disporre, in qualsiasi momento, la sospensione temporanea, parziale o totale delle attività, comunicando il provvedimento al concessionario tramite PEC.
8. Il concessionario è tenuto a dare immediata esecuzione al provvedimento, sospendendo tutte le attività di allenamento e coordinandosi con le competenti Federazioni sportive per la sospensione di gare e campionati previsti nei calendari ufficiali.
9. La sospensione non comporta diritto a indennizzi o rimborsi da parte del concessionario, salvo che sia diversamente disposto da norme inderogabili di legge o da accordi specifici.
10. L'Amministrazione ha la facoltà di applicare penali in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, secondo quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023.
11. Le penali applicabili vanno da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 in proporzione alla gravità del singolo inadempimento.

ART. 14 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Con effetto dalla data di consegna dell'impianto, il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall'operato di eventuali subcontratti.
2. È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

3. Il Concessionario pertanto deve:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) massimale unico per sinistro: € 3.000.000,00;
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona;

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

b) stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori:

per mobili e attrezzature - minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo	per valore dell'immobile-ricostruzione a nuovo
€ 100.000,00	€ 3.000.000,00

4. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

5. La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata della presente concessione e a proprie totali spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni a tutela di tutti gli atleti, i tesserati, gli utenti, gli istruttori, i tecnici, i dirigenti e i collaboratori a qualunque titolo, compresi i volontari, che frequentino o operino all'interno dell'impianto sportivo.

7. La copertura assicurativa di cui al comma 6 dovrà garantire il risarcimento dei danni fisici subiti dai soggetti ivi indicati durante lo svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti, delle gare, nonché di tutte le attività accessorie o connesse alla gestione dell'impianto, prevedendo idonei capitali/indennizzi almeno per i seguenti casi:

- Morte da infortunio;
- Invalidità Permanente (totale o parziale);
- Rimborso spese mediche, ospedaliere e di riabilitazione.

8. Il Concessionario esonera espressamente il Comune Concedente da qualsiasi responsabilità per infortuni o sinistri che possano colpire gli atleti o lo staff durante l'utilizzo della struttura. Prima dell'avvio delle attività, e successivamente a ogni rinnovo annuale, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune copia della polizza e della quietanza di pagamento del premio.

9. Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto.

ART. 15 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Fatto salvo quanto previsto dal progetto presentato e oggetto di Pubblico Interesse da parte

dell'Amministrazione, è vietato apportare ulteriori innovazioni e modifiche all'impianto senza specifica autorizzazione formale del Comune di Lodi.

2. È fatto, inoltre, divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune di Lodi, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune di Lodi e [se ricorre il caso] del carico antincendio. In caso contrario, quest'ultimo potrà richiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.
3. Il Comune di Lodi si riserva, tuttavia, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.
4. Alla riconsegna dell'impianto, il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso, che entreranno a far parte del patrimonio comunale.

ART. 16 – LAVORI NECESSARI, INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. In qualunque momento, il Comune di Lodi, con preavviso minimo di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuni e necessari.
2. Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o cause di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio il Comune di Lodi potrà procedere, in deroga al termine e alle modalità di cui sopra, con semplice comunicazione scritta, eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, da comunicazione verbale.
3. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune di Lodi, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nulla sarà dovuto al Concessionario.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il concessionario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione della concessione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lodi e dal D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, nella misura compatibile con il ruolo e l'attività svolta. Il concessionario dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione in quanto pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Lodi.
2. Il concessionario è tenuto a trasmettere copia del suddetto Codice di comportamento a tutti i propri collaboratori, garantendo che ne prendano visione e ne rispettino i contenuti.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato, può costituire causa di risoluzione della presente concessione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).
4. In caso di presunta violazione, il Comune contesterà per iscritto al concessionario il fatto addebitato, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART. 18 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Entro il termine della scadenza naturale o anticipata della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo libero da persone e vuoto da cose di proprietà del Concessionario medesimo e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.

2. La riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo di risarcimento.
4. Le addizioni o migliorie effettuati sugli impianti resteranno di proprietà del Comune di Lodi, senza che l'Associazione possa avanzare richiesta alcuna di indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo, se non espressamente previsto.

ART. 19 – RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO

Risoluzione

1. Il Comune di Lodi ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con immediata decadenza del Concessionario e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
 - a) chiusura ripetuta dell'impianto per cause non imputabili a forza maggiore;
 - b) sopravvenuta incapacità o divieto del concessionario di contrarre con la Pubblica Amministrazione, incluse le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
 - c) cessione totale o parziale della concessione, dei crediti derivanti dalla stessa o sub-concessione senza previa autorizzazione scritta del Comune;
 - d) effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza preventiva autorizzazione del Comune;
 - e) grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a servizi igienici, spogliatoi e docce;
 - f) gestione e programmazione carente dell'impianto, segnalata dall'utenza e formalmente accertata dagli organi competenti del Comune;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati personali (privacy), codice di comportamento e tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla normativa vigente;
 - h) mancato rispetto delle disposizioni in materia di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), assistenza, previdenza e contribuzione per il personale dipendente;
 - i) mancato rinnovo delle polizze assicurative obbligatorie previste dalla presente convenzione;
 - j) gravi inadempimenti relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti;
 - k) mancata individuazione del Referente Tecnico responsabile della gestione;
 - l) mancata adozione della Carta dei Servizi;
 - m) mancato rispetto delle garanzie relative all'accesso indiscriminato all'impianto da parte dell'utenza.
2. La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dal Comune di Lodi con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
3. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Lodi al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Revoca

4. Il Comune di Lodi può revocare la concessione in uso dell'impianto nei seguenti casi:
 - rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - gravi motivi di ordine pubblico;
 - mutamento della situazione di fatto nei confronti del Concessionario, al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con la finalità della presente concessione. La revoca dovrà essere preceduta da preavviso scritto di sei mesi al Concessionario.

Recesso

5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente concessione con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, comunicato tramite PEC. In caso di recesso, il concessionario dovrà rilasciare l'impianto entro il suddetto termine. È facoltà del Comune, su richiesta motivata del concessionario, aumentare il suddetto termine fino ad altri 90 giorni.
6. Il Comune di Lodi ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
7. In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.
8. In caso di risoluzione per inadempimento, revoca o recesso, il concessionario è tenuto a restituire l'impianto nelle condizioni previste dal Capitolato, salvo il normale deperimento d'uso, e a fornire al Comune tutta la documentazione relativa alla gestione dell'impianto. Il Comune si riserva il diritto di intraprendere le azioni necessarie per tutelare i propri interessi, inclusa la richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Lodi, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
2. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune
Sistema Susio S.r.l.	IT05181300962	Via Pontida, 9	20063	Cernusco sul Naviglio (MI)

3. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
4. L'informativa completa è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lodi.it.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lodi.
6. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune di Lodi e il concessionario agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, validità, inefficacia, risoluzione o cessazione della presente convenzione, o comunque ad essa connessa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Lodi. Le Parti riconoscono e accettano che il Tribunale di Lodi avrà giurisdizione esclusiva per tutte le dispute relative al presente contratto, salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.
2. È espressamente esclusa la possibilità di deferire le controversie derivanti dalla presente convenzione ad arbitri, sia in forma di arbitrato rituale che irrituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Le Parti convengono che la risoluzione delle controversie avverrà esclusivamente attraverso il giudizio ordinario dinanzi al Foro di Lodi.
3. Prima di adire l'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare una risoluzione bonaria della controversia mediante una negoziazione diretta. A tal fine, la Parte che intenda sollevare una controversia notificherà per iscritto all'altra Parte i motivi della disputa, concedendo un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica per raggiungere un accordo amichevole. Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, ciascuna Parte sarà libera di adire il Foro di Lodi.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art. 82, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.
2. Il Comune di Lodi e il Concessionario hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Lodi, _____

PER IL CONCESSIONARIO

Il Legale rappresentante

PER IL COMUNE DI LODI

Il Dirigente della Direzione organizzativa 2

Allegato:

1_ Planimetrie